



TRIBUNALE DI FIRENZE
sezione lavoro

All'udienza del 19/12/2017 alle ore 12:11 avanti al Giudice dr. Vincenzo Nuvoli sono presenti:
per parte ricorrente: Sig. Pirillo M. A. e A. Cirelli con l'avv. P. Cosentino
per parte convenuta: nessuno

L'avv Cosentino deposita il piano dell'offerta formativa e giurisprudenza. Discute insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Il Giudice, previa camera di consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del seguente dispositivo e contestuale motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro

nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

all'udienza del 19 dicembre 2017 nella causa iscritta al n. 2398/2016 R.G.
promossa da Manni Sandra, Pirillo Mario Aldo, Cirelli Antonio, Cosentino Salvatore
rappresentato e difeso dall'Avv. P. Cosentino

ricorrente

contro Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

resistente

come da dispositivo e motivazione contestuale che seguono:

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 29.7.2016, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:



dichiara che i ricorrenti Manni Sandra, Pirillo Mario Aldo, Cirelli Antonio, Cosentino Salvatore hanno diritto all'attribuzione della Carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nei limiti di spesa di cui al comma 123;
condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 811,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP.
Firenze, 19 dicembre 2017

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Manni Sandra, Pirillo Mario Aldo, Cirelli Antonio, Cosentino Salvatore, dipendenti a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con inquadramento nell'area personale docente - profilo personale educativo, hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, l'Amministrazione datrice di lavoro, chiedendone la condanna all'assegnazione in loro favore della c.d. Carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, dell'importo di € 500,00 annui, deducendo, a fondamento della domanda, l'illegittimità della disciplina regolamentare applicativa nella parte in cui ne limita l'attribuzione al personale docente, e non anche al personale educativo.

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione convenuta ha contestato la domanda.

2. La domanda attrice si fonda sull'art. 1, comma 121, L. 13.7.2015 n. 107, il quale prevede: *121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.*

I ricorrenti, dipendenti dell'Amministrazione convenuta, inseriti nell'area personale docente - profilo personale educativo, deducono il diritto al riconoscimento della Carta elettronica di cui



all'art. 1, comma 121, in esame, sostenendo che illegittimamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in forza del D.P.C.M. 23.9.2015) ne ha previsto l'erogazione per il solo personale docente di ruolo, escludendone gli educatori; in particolare, i ricorrenti richiamano l'art. 25 CCNL Comparto scuola, il quale inserisce il personale educativo delle scuole statali nell'area professionale del personale docente.

3. Ad avviso del giudicante la domanda attrice è fondata, in quanto:

- l'art. 1, comma 121, L. 13.7.2015 n. 107 ha istituito la Carta per cui è causa *Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali*;
- il D.Lgs. 297/1994, nella parte III titolo I, detta la disciplina per il *Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo*, inserendo il personale educativo nell'ambito di quello docente;
- all'interno della tripartizione tra la funzione docente, quella direttiva e quella ispettiva, prevista dagli articoli 395, 396 e 397 D.Lgs. 297/1994, l'attività degli educatori è infatti riconducibile alla prima;
- la circostanza è testualmente desumibile dal capo II sezione II (che disciplina il *Reclutamento del personale docente ed educativo*), e, in particolare, tra l'altro: a) dall'art. 400 che, in tema di concorsi per l'accesso ai ruoli docenti, al comma 7 prevede che *Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto*; b) dall'art. 437, che disciplina il periodo di prova per il *personale docente ed educativo*; c) dall'art. 446, che detta la disciplina degli organici del personale educativo nell'ambito di quella prevista dalla sezione VIII per il personale docente;
- la normativa del Testo unico, al pari di quella contrattuale richiamata da parte ricorrente, inserisce pertanto gli educatori nell'ambito della funzione docente di cui all'art. 395;
- ne consegue che l'art. 1, comma 121, L. 13.7.2015 n. 107, nell'attribuire il diritto della Carta ai *docenti*, deve intendersi riferito anche al personale educativo.

4. In accoglimento del ricorso, va quindi dichiarato che i ricorrenti Manni Sandra, Pirillo Mario Aldo, Cirelli Antonio, Cosentino Salvatore hanno diritto all'attribuzione della Carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nei limiti di spesa di cui al comma 123.

Ex art. 91 c.p.c., l'Amministrazione soccombente va condannata al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M.



10.3.2014, si liquidano come da dispositivo; considerato il valore della controversia, non sono infatti ravvisabili le condizioni di cui all'art. 92, Il co., c.p.c., alla luce del condivisibile orientamento di legittimità secondo cui *In tema di spese processuali, un regolamento che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi* (Cass. 10.4.2012 n. 5696).

Così deciso in Firenze il 19 dicembre 2017.

Il Giudice del lavoro

(dr. Vincenzo Nuvoli)

